

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

La diligenza alla quale è tenuto il vettore nell'accertare la idoneità del cittadino ad emigrare è quella ordinaria del buon commerciante.

I.

Mancato accertamento della legittimità della precedente dimora dell'emigrante in America. — Irresponsabilità del vettore.

29 marzo 1927: *Lloyd Sabaudò c. Racco.*

FATTO. — Il 21 novembre 1925, l'emigrante Racco Vincenzo, partito come rientrante sul piroscafo *Conte Biancamano* del Lloyd Sabaudò, diretto a Montreal (Canada), fu respinto a New York, ed il 9 dicembre successivo produsse ricorso per ottenere dal vettore il risarcimento dei danni nella somma di lire 3115. Assunse nel ricorso di essere stato respinto, perchè le autorità americane accertarono che egli penetrò illegittimamente la prima volta nel Canada, ma in un successivo ricorso del 10 dicembre stesso anno, assunse di essere stato respinto perchè non fornito del biglietto New York-Montreal, che egli aveva pagato alla Compagnia.

Con decisione del 15-25 maggio 1926 l'Ispettore dell'emigrazione di Messina accertò che il motivo della reiezione era quello denunziato nel primo ricorso, e ritenne la responsabilità della Compagnia che condannò al risarcimento dei danni in lire 2267.

Con atto del 28 giugno 1926 produsse appello il vettore, assumendo che dagli accertamenti di fatto relativi alla reiezione dell'emigrante si doveva dedurre la irresponsabilità del vettore medesimo.

IN DIRITTO. — Osservasi che ben fondato è l'appello proposto dalla Compagnia, dappoichè, accertato che la reiezione dell'emigrante fu dovuta al fatto che egli precedentemente era penetrato nel Canada illegittimamente, ne deriva la irresponsabilità della Compagnia stessa. Questa Commissione infatti ha sempre ritenuto che esorbita dall'ordinaria diligenza del vettore l'accertare se la prece-

dente dimora dell'emigrante in America abbia avuto un'origine illegittima. È sufficiente, invece, che la diligenza del vettore si limiti ad accertare la regolarità formale dei documenti prescritti per l'ammissibilità dell'emigrante nel paese di destinazione. Nella specie il vettore esaurì il suo compito, accertando che il Racco ripartì per il Canada prima che trascorressero i sei mesi dal suo ritorno in Patria, poichè tale circostanza era il titolo sufficiente per rientrare in quel paese d'immigrazione.

II.

Mancato accertamento alla regolarità sostanziale dei documenti necessari per immigrare.

29 marzo 1927: *Esposito c. Navigazione Generale Italiana.*

FATTO. — Il 16 maggio 1925, l'emigrante Esposito Ferdinando s'imbarcò sul piroscafo *Colombo* della Navigazione Generale Italiana diretto a New York, ma, ivi giunto, fu respinto allo sbarco perchè nell'ultima dimora negli Stati Uniti non era stato cinque anni consecutivi.

Produsse reclamo in data 20 e 30 giugno 1925, chiedendo il risarcimento dei danni in lire 2606. Istruitosi il reclamo, si accertò che l'Esposito era tornato nel dicembre 1924, dopo una permanenza negli Stati Uniti di quattro anni e tre mesi e cioè dall'8 agosto 1920 al 29 novembre 1924; che l'emigrante dichiarò con giuramento al Console americano in Italia, di aver risieduto per più di cinque anni negli Stati Uniti e che eguale dichiarazione rese al Console italiano in Boston, il quale confermò il periodo della residenza con telegramma diretto al Console americano in Italia, sicchè questi, per tale assicurazione, appose il visto sul passaporto.

Tenute presenti queste circostanze, l'Ispettore dell'emigrazione di Napoli, con decisione del 18 settembre 1925, rigettò il reclamo, ordinando a favore dell'emigrante la sola restituzione della tassa di sbarco.

Con atto del 10 ottobre 1925, l'emigrante produsse appello, assumendo che egli riferì al vettore di non avere risieduto per più di cinque anni in America e chiese quindi l'accoglimento del reclamo.

Con decisione interlocutoria dell'8 luglio 1926, questa Commissione ordinò che fosse accertata la autenticità della lettera spedita il 27 agosto 1925 dal Console americano di Messina alla Navigazione Generale Italiana donde risultavano le circostanze che indussero il Console ad apporre il visto sul passaporto. In seguito a tale decisione, si procedette all'accertamento dell'autenticità della lettera, con risultato positivo.

IN DIRITTO. — Osservasi che la decisione impugnata merita piena conferma, poichè la reiezione dell'Esposito fu la conseguenza del suo fatto illecito. Egli infatti, pur sapendo di aver risieduto precedentemente in America per solo quattro anni e di non aver titolo sufficiente per emigrare extra quota, riuscì ad ottenere, mediante un falso giuramento, tanto dal Console americano in Italia, quanto dal Console italiano in Boston, la falsa attestazione che egli aveva risieduto per cinque anni in America, e quindi il visto consolare per l'ammissione fuori quota. Nè può attribuirsi al vettore alcuna negligenza nell'accertamento delle condizioni di ammissibilità dell'Esposito in America, poichè l'attestazione del Console americano in Italia, confermata da quello italiano in Boston, era così precisa che il vettore non aveva alcun motivo di dubitare della sua attendibilità e di procedere ad indagini speciali.

L'appello va dunque rigettato e l'appellata decisione va confermata in ogni parte.
